

**CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA**  
**AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000**  
**DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

<i>m.dg</i> <b>TRIBUNALE DI PIACENZA</b> 03303202202		
N. <u>607</u>		
UTILITA' <u>4</u> - MAG. 2015 N. 274, E 2 DEL		
UOR	CC	RUO
u Funzione	5 Macroattività	3 Attività
Fascicolo	<u>19</u>	Sottofascicolo

**PREMESSO**

che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, qualora ciò sia previsto dalla legge, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell'art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n. 120/2010;

che allo stato le altre ipotesi - a titolo esemplificativo - in cui è prevista la sostituzione della sanzione criminale con il lavoro di pubblica utilità sono le seguenti:

- l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett.g), del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- gli art. 186 c.d.s., 187 c.d.s., l'art. 224 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 102;

che l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte dell'Ente **COMUNE DI COLI** il quale rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **Dr. Italo Mario Ghitti, Presidente del Tribunale di Piacenza**, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n. 12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e l'ente **COMUNE DI COLI** CF: 00229510334 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro - tempore, **SINDACO Prof. Luigi Bertuzzi**, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

L'ente **COMUNE DI COLI** consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, prestino presso di sé l'attività non retribuita in favore della collettività. L'ente **COMUNE DI COLI** specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- **in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;**
- supporto agli operai nel servizio di pulizia strade e piazze, nella manutenzione del verde pubblico e nei servizi ambientali;

- supporto al personale durante manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale o dalla stessa patrocinate;
- servizi per la manutenzione e il decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico.

#### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 3**

L'ente COMUNE DI COLI che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabile dei servizi sociali - Prof. Luigi Bertuzzi.

L'ente COMUNE DI COLI si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente COMUNE DI COLI s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente COMUNE DI COLI si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

#### **Art. 5**

E' fatto divieto all'ente COMUNE DI COLI di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente COMUNE DI COLI l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente COMUNE DI COLI.

**Art. 8**

La presente convenzione avrà la durata di anni TRE a decorrere dalla data di **sottoscrizione** e sarà rinnovabile.


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale della Giustizia Penale - Ufficio I - Affari legislativi.

Piacenza, 4/5/15

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE COMUNE DI COLI

Il Sindaco

(Prof. Luigi Bertuzzi)



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Dott. Italo Mario Ghitti)

